



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

aggiornato alla

Assemblea dei Soci del 23 dicembre 2025



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

Il presente regolamento viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci in forza del combinato disposto degli articoli 13.7, lettera d) e 20 del vigente Statuto. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dello Statuto e, in subordine, del Codice civile. L'Assemblea dei Soci delibera eventuali modifiche in seduta ordinaria e con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 1 – SOCI

Quota associativa

- 1.1 I Soci ordinari mantengono il proprio status, godendo dei relativi diritti, con il versamento della quota associativa.
- 1.2 La quota associativa annua è stabilita in Euro 150
- 1.3 I soci hanno facoltà di acquisire la tessera ORO con un ulteriore corrispettivo di Euro 150 da versare con le stesse modalità della quota associativa.
- 1.4 La tessera ORO beneficia della scontistica allegata al Regolamento
- 1.5 La quota associativa annuale può essere corrisposta, parimenti:
 - a) in un'unica soluzione, entro il mese di febbraio;
 - b) con un primo acconto, pari alla metà dell'importo, entro il mese di febbraio ed un successivo saldo entro il mese di agosto;
 - c) in dodici rate mensili, pari ad un dodicesimo dell'importo, da corrispondersi mediante rapporto interbancario diretto (RID).
- 1.2 Entro il mese di gennaio, ogni Socio che intenda corrispondere la quota in più soluzioni ne informa la segreteria.
- 1.6 I Soci ordinari ammessi nel corso dell'esercizio sociale corrispondono la quota in un'unica soluzione, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
- 1.7 I Soci ordinari ammessi nuovamente al sodalizio dopo esserne stati esclusi per morosità nei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera a), corrispondono, oltre alla quota associativa annuale, un contributo *una tantum* pari ad euro 50 (cinquanta virgola zero zero).

Ammisione di nuovi associati

- 1.8 Chi intende aderire all'Associazione presenta apposita domanda ai sensi del vigente Statuto e del seguente articolo 2; il Consiglio Direttivo predispone idonea modulistica contenente quanto previsto per legge e ne determina le modalità di trasmissione.
- 1.9 Le persone fisiche che hanno presentato domanda di ammissione, nelle more dell'approvazione, possono frequentare la sede sociale unicamente su autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente.



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

- 1.10 Ricevuta la domanda, il Presidente ne verifica la correttezza formale e la trasmette tempestivamente alla Commissione di cui all'articolo 3 dello Statuto; il termine di trenta giorni di cui al medesimo articolo 3, comma 4 decorre dalla data in cui viene trasmessa la domanda alla Commissione.

Norme di comportamento e provvedimenti disciplinari

- 1.11 Nella frequenza dei locali del Circolo e durante le attività sociali, i Soci adottano, in ogni momento, comportamenti conformi allo Statuto, ai Regolamenti, rispettosi degli altri associati e moralmente ineccepibili.
- 1.12 Ogni Socio deve farsi parte diligente per il buon funzionamento del Circolo, collaborando, se richiesto, con gli organi sociali.
- 1.13 Il Socio il cui contegno violi le disposizioni statutarie o regolamentari, ma non al punto da meritare l'esclusione dal sodalizio a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera c) dello Statuto, può essere sospeso dalla frequenza dei locali e delle attività del Circolo per non più di sei mesi, fatta salva la partecipazione all'Assemblea.
- 1.14 Il Consiglio Direttivo commina la sospensione con deliberazione motivata, non prima di aver informato l'interessato ed avere da questo acquisito eventuali ragioni difensive. Contro la sospensione il Socio può ricorrere al Collegio dei Proibiviri, entro trenta giorni dalla notifica della stessa; il Collegio decide entro venti giorni dal ricevimento del ricorso.
- 1.15 In casi di particolare gravità, nei quali attendere l'adunanza del Consiglio Direttivo pregiudicherebbe gli interessi dell'Associazione, il Presidente può sospendere con effetto immediato il Socio che abbia violato lo Statuto o i Regolamenti; il Consiglio esamina tale decisione nella prima seduta successiva e, assicurato il contraddittorio, ratifica o annulla la decisione del Presidente.
- 1.16 I Soci possono essere oggetto di sospensione anche nei casi di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c) dello Statuto, nelle more della pronuncia dell'Assemblea.
- 1.17 Il Socio che danneggi beni di proprietà dell'Associazione è tenuto al risarcimento del danno entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo; il danneggiamento doloso di beni di proprietà del Circolo comporta altresì responsabilità disciplinare.

Informazioni circa la qualità delle attività associative

- 1.18 Il Consiglio Direttivo informa regolarmente i Soci delle attività promosse dall'Associazione, mediante i canali di comunicazione istituzionali ritenuti più idonei; nell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, il Presidente relaziona l'Assemblea dei Soci sulle attività realizzate nell'anno precedente, soffermandosi sui risultati conseguiti e sulla connotazione sociale delle stesse.

ARTICOLO 2 – COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

- 2.1 La Commissione per l'ammissione di nuovi Soci, di seguito solo "Commissione", prevista dall'articolo 3 dello Statuto, esamina nel merito le domande di ammissione delle persone fisiche o giuridiche interessate ad aderire all'Associazione.
- 2.2 La Commissione si compone di cinque membri effettivi ed altrettanti supplenti, nominati dall'Assemblea ogni tre anni; i membri della Commissione, in assenza di disposizioni statutarie avverse, sono rinnovabili. Alla scadenza, la Commissione resta in carica unicamente per l'esame delle domande già presentate.

Procedura di nomina

- 2.3 L'Assemblea dei Soci nomina i commissari nell'adunanza convocata per il rinnovo degli organi sociali, salvo che le contingenze impongano diversamente.
- 2.4 Possono candidarsi ed essere eletti tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e che non siano oggetto di provvedimento disciplinare di sospensione; di contro, ai Soci componenti il Consiglio Direttivo è inibita la candidatura.
- 2.5 Gli interessati trasmettono la propria candidatura per iscritto al Presidente del Circolo ovvero, durante l'adunanza, al Presidente dell'Assemblea dei Soci, con modalità idonee ad accertarne il ricevimento, entro e non oltre l'inizio delle votazioni; il Presidente dell'Assemblea valuta l'ammissibilità delle candidature.
- 2.6 In assenza di candidature o nel caso queste non siano almeno dieci, le votazioni sono rinviate ad una successiva adunanza dell'Assemblea dei Soci, da tenersi non oltre tre mesi da quella inizialmente prevista. La Commissione uscente resta in carica in *prorogatio*.
- 2.7 Per la nomina della Commissione, l'Assemblea dei Soci delibera a scrutinio segreto, mediante un'urna e schede di voto all'uopo predisposte e vidimate dal Presidente dell'Assemblea; nelle operazioni di voto, da svolgersi per appello nominale, egli sarà coadiuvato dagli scrutatori di cui all'articolo 13.4 dello Statuto. Per quanto non espressamente previsto si applicano, per quanto compatibili, le successive disposizioni in materia di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
- 2.8 Ogni avente diritto può esprimere un massimo di dieci preferenze tra Soci i candidati.
- 2.9 Per essere nominato, ciascun candidato deve ottenere un numero di preferenze pari o superiore alla maggioranza dei votanti, comprese le schede bianche; le schede dichiarate nulle non si computano nel calcolo della maggioranza.
- 2.10 A norma dell'articolo 13.5 dello Statuto, in caso di parità di preferenze, sarà nominato il candidato con maggiore anzianità associativa o, in subordine, minore anzianità anagrafica.
- 2.11 Ove nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta o la stessa non sia raggiunta da almeno dieci candidati, l'Assemblea dei Soci, nella medesima adunanza, procede con nuove votazioni fintantoché non risultino nominati almeno dieci fra i candidati; in tal caso, il Presidente dell'Assemblea può ammettere nuove candidature seduta stante.
- 2.12 Terminate le operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea fa constare a verbale la graduatoria dei candidati: sono nominati commissari effettivi i primi cinque candidati e commissari supplenti i successivi cinque candidati.

Sostituzione dei componenti



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

- 2.13 I componenti la Commissione cessano dalla carica per dimissioni volontarie, revoca da parte dell'Assemblea dei Soci o perdita dello status di Socio; i commissari supplenti subentrano agli effettivi ed i non eletti subentrano ai commissari supplenti secondo l'ordine di graduatoria. La Commissione prende atto delle cessazioni ed insedia i supplenti quali componenti effettivi nella prima seduta utile.
- 2.14 Ove venga meno la maggioranza dei membri effettivi, non vi siano più supplenti e la graduatoria dei non eletti sia esaurita, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni, da tenersi entro tre mesi; nelle more, le domande di ammissione sono valutate dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Funzionamento

- 2.15 La Commissione si riunisce, in unica convocazione, ognqualvolta sia necessario per l'esame delle domande di ammissione. Le adunanze sono convocate con avviso scritto del Presidente del Circolo, trasmesso ai componenti con almeno cinque giorni di preavviso e con modalità idonee ad accertarne il ricevimento, recante il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza; la Commissione può riunirsi anche in videoconferenza, purché il Presidente possa accettare l'identità e la legittimazione dei presenti, tutti possano intervenire in tempo reale e prendere visione della documentazione istruttoria.
- 2.16 Il Presidente del Circolo convoca e presiede le adunanze della Commissione, ne dirige i lavori ma senza diritto di voto; in sua assenza, la presidenza della Commissione spetta al Vicepresidente o, in subordine, ad altro Socio componente il Consiglio Direttivo all'uopo indicato dal Presidente.
- 2.17 Le adunanze della Commissione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti effettivi e, con la medesima maggioranza, adotta le proprie deliberazioni; in caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.
- 2.18 I componenti che si astengono dalla votazione si computano sia nel *quorum* costitutivo che in quello deliberativo.
- 2.19 La Commissione delibera a scrutinio segreto quando debba approvare o respingere le domande di ammissione; negli altri casi, delibera con votazione palese.
- 2.20 I componenti effettivi intervengono personalmente alle adunanze della Commissione, salvo che non conferiscano delega ad un componente supplente. L'assenza ingiustificata a tre adunanze consecutive comporta la cessazione dalla carica, con ogni effetto conseguente.
- 2.21 Delle adunanze della Commissione viene redatto processo verbale a cura del Segretario del Consiglio Direttivo ovvero di uno dei componenti, da lui sottoscritto unitamente al Presidente e conservato in apposito libro.
- 2.22 I Soci componenti la Commissione, in ragione del proprio ufficio, mantengono assoluto riserbo sui lavori della stessa, pena l'esclusione, da deliberarsi a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 3 – ASSEMBLEA DEI SOCI

Funzionamento



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

- 3.1 A norma degli articoli 5, primo comma, lettera b) e 13, primo comma dello Statuto, l'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci dell'Associazione e tutti vi possono partecipare; il diritto di voto, di contro, spetta ai Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 3.2 Possono essere oggetto di discussione unicamente gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.
- 3.3 Almeno dieci Soci possono chiedere che uno specifico argomento venga dal Presidente del Circolo inserito nell'ordine del giorno della prima adunanza successiva, purché sia di competenza dell'Assemblea dei Soci e non leda le prerogative e la dignità dell'organo.
- 3.4 In apertura dei lavori, il Presidente del Circolo assume la presidenza provvisoria dell'adunanza al fine di consentire l'elezione del Presidente dell'Assemblea, del Segretario verbalizzante e degli scrutatori; questi costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
- 3.5 Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) verifica la regolarità della costituzione;
 - b) accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
 - c) regola lo svolgimento dei lavori assembleari;
 - d) apre e chiude le discussioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno, potendo, se del caso, contingentare gli interventi;
 - e) ammette al voto le proposte presentate dai Soci, tra quelle appoggiate da almeno quattro Soci presenti;
 - f) accerta i risultati delle votazioni;
 - g) decide sulle questioni procedurali e su ogni altra questione che non sia regolata dallo Statuto o dai regolamenti.
- 3.6 Il Segretario dell'Assemblea coadiuva il Presidente e cura la verbalizzazione dell'adunanza.
- 3.7 Ogni Socio presente ha diritto di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno; il Presidente dell'Assemblea concede e revoca la parola tenuto conto delle richieste di intervento e della complessità dei lavori assembleari.
- 3.8 Durante le Assemblee dei Soci, il Consiglio Direttivo può sospendere le attività sociali non essenziali.

Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

- 3.9 In forza del combinato disposto degli articoli 12, primo comma, lettere b) e c), 12.7, lettera g) e 14, primo comma dello Statuto, l'Assemblea dei Soci elegge direttamente il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Nell'adunanza precedente le elezioni, l'Assemblea determina altresì il numero di Soci che comporranno il Consiglio Direttivo per il successivo triennio, compreso il Presidente.
- 3.10 Possono candidarsi ed essere eletti tutti i Soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale, che nell'ultimo anno non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari divenuti definitivi e che non si trovino nei casi di cui all'articolo 14.1 dello Statuto "requisiti dei consiglieri".
- 3.11 L'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo avviene tramite liste aperte o chiuse, in base al numero dei candidati presenti.



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

- 3.12 Le liste devono contenere, a pena di esclusione:
- il nominativo del candidato alla carica di Presidente;
 - i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere, in numero non superiore al doppio degli amministratori determinati dall'Assemblea dei Soci, escluso il Presidente.
- 3.13 Ogni lista, per poter essere presentata, dev'essere sottoscritta, oltre che dai candidati, anche da ulteriori dieci Soci elettori e non candidati.
- 3.14 Il Consiglio Direttivo predispone, ove necessario, apposita modulistica per la presentazione delle candidature e detta disposizioni circa le modalità di trasmissione delle stesse.
- 3.15 Il candidato Presidente deposita la rispettiva lista, comprensiva della documentazione richiesta, presso gli Uffici del Circolo entro il terzo giorno precedente quello di prima convocazione dell'Assemblea dei Soci.
- 3.16 Il Collegio dei Proibiviri verifica la regolarità delle candidature, le ammette al voto e le trasmette al Presidente dell'Assemblea dei Soci; in assenza del Collegio, la verifica delle candidature spetta ad una commissione di tre Soci all'uopo nominati dal Presidente del Circolo tra i non candidati.
- 3.17 In assenza di candidature, ovvero di candidature ammesse al voto, il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per il solo disbrigo degli affari correnti ed il Presidente del Circolo indice nuove elezioni da tenersi entro tre mesi.
- 3.18 Ciascun elettore può:
- votare solo per un candidato Presidente;
 - esprimere una o più preferenze tra i candidati Consiglieri, ove la lista lo consenta, ed in quel caso il voto si riferisce anche al candidato Presidente;
 - votare per un candidato Presidente ed esprimere una o più preferenze tra i candidati Consiglieri della lista collegata, ove la stessa lo consenta.
- 3.19 Ogni elettore può esprimere, fra i candidati Consiglieri, tante preferenze quanti sono gli eleggibili, sulla base della determinazione assembleare.
- 3.20 Non è ammesso il voto disgiunto.
- 3.21 La lista contenente un numero di candidati Consiglieri pari a quello degli eleggibili non consente l'espressione di preferenze e si considera chiusa; in tal caso, l'elettore potrà votare solo per il candidato Presidente ed il voto di preferenza si riferisce anche a tutti i candidati Consiglieri collegati.
- 3.22 La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di nullità; anche il voto non espresso nelle forme tipiche è da ritenersi valido tutte le volte in cui risulti manifesta la volontà dell'elettore.
- 3.23 La scheda deve essere dichiarata nulla:
- quando presenta scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - quando non presenta la vidimazione del Presidente dell'Assemblea o non è conforme al modello adottato;



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

- c) quando la volontà dell'elettore è manifestata in modo non univoco e non sussiste, quindi, alcuna possibilità di identificare né il candidato a Presidente né i candidati Consiglieri votati;
 - d) quando è ritirata ad elettori che hanno indugiato artificiosamente nella votazione e non sono stati riammessi a votare.
- 3.24 Il voto è riconoscibile, e quindi nullo, quando è manifesto il preordinato proposito dell'elettore di farsi riconoscere. Sono qualificabili come segni di riconoscimento solo quelli apposti dall'elettore, con esclusione dei segni tipografici o di altro genere. I segni di riconoscimento, poi, devono corrispondere in modo inoppugnabile ed univoco alla volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio; non costituiscono, pertanto, segni di riconoscimento le irregolarità dovute ad errore scusabile dell'elettore, non idonee a dimostrare il proposito di infrangere la segretezza del voto.
- 3.25 L'elettore che non vota negli spazi a ciò preposti è escluso dal voto e la sua scheda deve essere dichiarata nulla.
- 3.26 Al Socio destinatario di deleghe di partecipazione e di voto sono consegnate, oltre alla propria, tante schede quante sono le deleghe di cui è portatore.
- 3.27 L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea funge da Ufficio e Seggio elettorale e può essere coadiuvato dal personale del Circolo. In tal caso, la sala delle votazioni viene allestita in modo da consentire agli elettori di esprimere liberamente e segretamente il proprio voto, il Presidente dell'Assemblea fa predisporre un'urna per il conferimento delle schede votate, provvede alla vidimazione di tante schede quanti sono gli aventi diritto e la votazione procede per appello nominale; se del caso, il Presidente dell'Assemblea può vidimare altre schede nel numero necessario.Terminate le votazioni, il Presidente dell'Assemblea avvia immediatamente le operazioni di scrutinio, i cui esiti sono riportati nel verbale dell'adunanza, da trasmettersi quanto prima a tutti gli associati.
- 3.28 Al fine di consentire la massima partecipazione di tutti gli associati, il Presidente del Circolo può disporre che le votazioni si tengano anche nei giorni successivi l'adunanza assembleare, indicando modalità e orari di esercizio del voto nell'avviso di convocazione; in tal caso, l'Ufficio di Presidenza conserva le funzioni di Ufficio e Seggio elettorale fino al termine delle votazioni, il materiale utile alle stesse, debitamente sigillato, viene custodito presso la sede sociale, in un luogo che offre idonee garanzie ed al termine delle operazioni di voto e di scrutinio viene redatto apposito processo verbale, contenente la proclamazione degli eletti, da trasmettersi a tutti gli associati.
- 3.29 In ogni caso, le operazioni di scrutinio sono pubbliche, purché i presenti non ne intralcino lo svolgimento, nel cui caso il Presidente dell'Assemblea può disporre che lo spoglio prosegua alla presenza dei soli candidati.
- 3.30 È eletto Presidente del Circolo Cittadino il candidato che ottenga un numero di voti pari o superiore alla maggioranza dei votanti, comprese le schede bianche; le schede dichiarate nulle non si computano nel calcolo della maggioranza.
- 3.31 Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta, l'Assemblea dei Soci, nella medesima adunanza, procede con nuove votazioni fintantoché non risulti eletto un candidato; a partire dal terzo scrutinio, è eletto il candidato che ottenga il maggior numero



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

di voti, al netto delle schede bianche e nulle. Nei casi di cui la votazione avvenga in più giorni, l'avviso di convocazione indica altresì le date delle possibili votazioni aggiuntive.

- 3.32 Sono eletti Consiglieri i candidati appartenenti alla lista collegata al candidato Presidente eletto, secondo l'ordine risultante dalla somma delle preferenze ottenute da ciascun candidato. In assenza di preferenze, o quando queste non siano sufficienti da sole a determinare gli eletti, si segue l'ordine di lista.
- 3.33 A norma dell'articolo 13.5 dello Statuto, in caso di parità sarà eletto Presidente o Consigliere il candidato con maggiore anzianità associativa o, in subordine, minore anzianità anagrafica.

ARTICOLO 4 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 4.1 Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, si compone di: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e da tre Consiglieri, nel limite massimo determinato dall'Assemblea. Alla scadenza naturale, il Consiglio Direttivo resta in carica unicamente per il disbrigo degli affari correnti, fino all'insediamento del successivo.
- 4.2 Gli amministratori cessano dalla carica per dimissioni volontarie, revoca da parte dell'Assemblea dei Soci, perdita dei requisiti di elezione o dello status di Socio.
- 4.3 Il venir meno del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e, per l'effetto, di tutti gli organi sociali; in tal caso, il Vicepresidente assume *ad interim* le funzioni del Presidente e convoca immediatamente l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni. Il venir meno di un Consigliere comporta la necessità di sostituzione a norma dell'articolo 14.5 dello Statuto “mancanza dei componenti e decadenza degli organi”.
- 4.4 Alle adunanze del Consiglio Direttivo prendono parte tutti gli amministratori e, se necessario, il personale del Circolo di ausilio alla presidenza; inoltre, il Presidente può ammettere alle adunanze anche non Soci, purché funzionali alla trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno. Il diritto di voto spetta, in ogni caso, ai soli amministratori.
- 4.5 Almeno dieci Soci possono chiedere che venga esaminato dal Consiglio Direttivo uno specifico argomento, inserito dal Presidente nell'ordine del giorno della prima seduta utile, purché sia di competenza dell'organo di amministrazione e non ne leda le prerogative e la dignità; in tal caso, un rappresentante dei Soci proponenti può prendere parte all'adunanza a scopo consultivo.

Elezioni del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere

- 4.6 Nella prima adunanza successiva alle elezioni, il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere fra i suoi componenti, con votazione da tenersi mediante scrutinio segreto; il Presidente predisponde quanto necessario per la votazione e ne dirige lo svolgimento.
- 4.7 Il medesimo Consigliere non può cumulare più cariche.
- 4.8 Ad ogni amministratore è consegnata una scheda per ciascuna elezione, sulla quale riportare il nominativo di colui che intende eleggere. Ogni Consigliere è eleggibile, all'infuori del Presidente.



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

- 4.9 Risulta eletto il Consigliere che consegua un numero di voti pari o superiore alla maggioranza dei votanti, comprese le schede bianche; le schede dichiarate nulle non si computano nel calcolo della maggioranza. In materia di nullità delle schede si applicano, poiché compatibili, le norme che regolano l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
- 4.10 Ove nessun Consigliere consegua la maggioranza prevista, il Consiglio, nella medesima adunanza, procede con nuove votazioni finché non risulti eletto un Consigliere; a partire dal terzo scrutinio, è eletto colui che ottenga il maggior numero di voti, al netto delle schede bianche e nulle.
- 4.11 Gli eletti possono, in ogni momento, rimettere l'incarico senza che ciò comporti al contempo la perdita della qualità di amministratore, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Funzioni del Presidente

- 4.12 Il Presidente, oltre alle competenze previste dallo Statuto, nell'ambito delle adunanze del Consiglio Direttivo:
 - a) verifica la regolarità della costituzione;
 - b) accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
 - c) regola lo svolgimento dei lavori;
 - d) apre e chiude le discussioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno, potendo, se del caso, contingentare gli interventi;
 - e) accerta i risultati delle votazioni;
 - f) decide sulle questioni procedurali non regolate dallo Statuto o dai regolamenti.
- 4.13 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, quando necessario, dell'Assemblea dei Soci. Egli dirige l'attività dell'Associazione nel rispetto delle indicazioni impartite dagli organi sociali e cura gli interessi del Circolo e lo rappresenta.
- 4.14 Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; nella redazione dell'ordine del giorno, egli deve tenere conto delle richieste dei Soci e dei Consiglieri.
- 4.15 Nei casi di necessità e urgenza, nei quali attendere una pronuncia dell'organo di amministrazione arrecherebbe nocimento all'Associazione, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza successiva. Degli atti non ratificati risponde personalmente il Presidente.

Funzioni del Vicepresidente

- 4.16 Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento; il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova per i terzi dell'assenza del Presidente.
- 4.17 Il Vicepresidente assolve altresì ad ogni funzione che gli venga espressamente delegata dal Presidente ed ai mandati conferitigli dal Consiglio Direttivo.
- 4.18 Al venir meno del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvede, nella prima adunanza successiva, a nuove elezioni; nelle more, il Presidente può nominare un Vicepresidente *ad interim* che assolva alle funzioni.



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

Funzioni del Segretario

- 4.19 Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione, ad eccezione delle scritture contabili, attende alla verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e, se del caso, delle sedute degli altri organi sociali che ne facciano richiesta.
- 4.20 Il Segretario sovrintende alla gestione della corrispondenza del Circolo, disponendo degli Uffici a ciò preposti, e adempie ai mandati affidatigli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
- 4.21 Il Segretario coadiuva il Presidente e, se del caso, il Vicepresidente nell'assolvimento delle loro funzioni.
- 4.22 Al venir meno del Segretario, il Consiglio Direttivo provvede, nella prima adunanza successiva, a nuove elezioni; nelle more, il Presidente assolve personalmente alle funzioni o le attribuisce temporaneamente ad altro Consigliere.

Funzioni del Tesoriere

- 4.23 Il Tesoriere cura la tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, salvo che ciò non sia demandato ad un professionista nominato dal Consiglio Direttivo, e redige i progetti di bilancio preventivo e di esercizio, che sottoscrive unitamente al Presidente.
- 4.24 Il Tesoriere, in caso di delega del Presidente, riscuote le somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo, rilasciandone quietanza, effettua i pagamenti, opera sui conti correnti dell'Associazione, cura la gestione della cassa e del patrimonio sociale.
- 4.25 Il Tesoriere adempie altresì ai mandati affidatigli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
- 4.26 Al venir meno del Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvede, nella prima adunanza successiva, a nuove elezioni; nelle more, il Presidente assolve personalmente alle funzioni o le attribuisce temporaneamente ad altro Consigliere.

ARTICOLO 5 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 5.1 Il Collegio dei Probiviri, di seguito solo “Collegio”, è organo di giustizia associativa e giudica secondo equità.
- 5.2 Il Collegio si pronuncia sulle controversie che insorgano tra i Soci, tra questi e gli organi sociali nonché tra gli stessi organi dell'associazione, procedendo ad un tentativo di conciliazione tra le parti prima di adottare le proprie decisioni.
- 5.3 Le decisioni del Collegio sono inappellabili e vengono comunicate alle parti per tramite del Presidente del Circolo, cui vengono indirizzate.
- 5.4 Alla scadenza naturale, il Collegio resta in carica unicamente per la definizione delle controversie già incardinate dinanzi ad esso.

Elezione del Collegio dei Probiviri

- 5.5 L'Assemblea dei Soci elegge i Probiviri nell'adunanza convocata per il rinnovo degli organi sociali, salvo che le contingenze impongano diversamente.



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

- 5.6 Possono candidarsi ed essere eletti tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e che non siano stati oggetto di provvedimento disciplinari definitivi negli anni precedenti; di contro, ai Soci componenti il Consiglio Direttivo è inibita la candidatura.
- 5.7 Gli interessati trasmettono la propria candidatura per iscritto al Presidente del Circolo ovvero, durante l'adunanza, al Presidente dell'Assemblea dei Soci, con modalità idonee ad accertarne il ricevimento, entro e non oltre l'inizio delle votazioni; il Presidente dell'Assemblea valuta l'ammissibilità delle candidature.
- 5.8 In assenza di candidature o nel caso queste non siano almeno tre, le votazioni sono rinviate ad una successiva adunanza dell'Assemblea dei Soci, da tenersi non oltre tre mesi da quella inizialmente prevista.
- 5.9 Per la nomina della Collegio, l'Assemblea dei Soci delibera a scrutinio segreto, mediante un'urna e schede di voto all'uopo predisposte e vidimate dal Presidente dell'Assemblea; nelle operazioni di voto, da svolgersi per appello nominale, egli sarà coadiuvato dagli scrutatori di cui all'articolo 13.4 dello Statuto. Per quanto non espressamente previsto si applicano, per quanto compatibili, le precedenti disposizioni in materia di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
- 5.10 Ogni avente diritto può esprimere un massimo di tre preferenze tra Soci i candidati.
- 5.11 Per essere nominato, ciascun candidato deve ottenere un numero di preferenze pari o superiore alla maggioranza dei votanti, comprese le schede bianche; le schede dichiarate nulle non si computano nel calcolo della maggioranza.
- 5.12 A norma dell'articolo 13.5 dello Statuto, in caso di parità di preferenze, sarà nominato il candidato con maggiore anzianità associativa o, in subordine, minore anzianità anagrafica.
- 5.13 Ove nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta o la stessa non sia raggiunta da almeno tre candidati, l'Assemblea dei Soci, nella medesima adunanza, procede con nuove votazioni finché non risultino nominati almeno dieci fra i candidati; in tal caso, il Presidente dell'Assemblea può ammettere nuove candidature seduta stante.
- 5.14 Terminate le operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea fa constare a verbale la graduatoria dei candidati: sono nominati Probiviri effettivi i primi tre candidati e Probiviri supplenti i successivi due candidati.

Elezione del Presidente del Collegio

- 5.15 Successivamente all'elezione da parte dell'Assemblea dei Soci e, comunque, entro trenta giorni, il Collegio si riunisce per l'elezione del Presidente. L'adunanza perciò convocata è presieduta dal componente più anziano d'età e le risultanze sono comunicate a tutti i Soci.
- 5.16 Il Presidente provvisorio predisponde, avvalendosi degli Uffici del Circolo, quanto necessario per la votazione e ne dirige lo svolgimento.
- 5.17 Ad ogni componente è consegnata una scheda, sulla quale riportare il nominativo di colui che intende eleggere. Ciascun membro è eleggibile.
- 5.18 Risulta eletto il componente che consegna almeno due voti, comprese le schede bianche; le schede dichiarate nulle non si computano nel calcolo della maggioranza. In materia di



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

nullità delle schede si applicano, poiché compatibili, le norme che regolano l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

- 5.19 Ove nessun componente consegua la maggioranza prevista, il Collegio, nella medesima adunanza, procede con nuove votazioni fintantoché non emerge un eletto.
- 5.20 Il Presidente così eletto può, in ogni momento, rimettere l'incarico senza che ciò comporti al contempo la perdita della qualità Probiviro, mediante comunicazione scritta indirizzata al Collegio ed al Consiglio Direttivo.

Sostituzione dei componenti

- 5.21 I componenti il Collegio cessano dalla carica per dimissioni volontarie, revoca da parte dell'Assemblea dei Soci o perdita dello status di Socio; i Probiviri supplenti subentrano agli effettivi ed i non eletti subentrano ai supplenti secondo l'ordine di graduatoria. Il Collegio prende atto delle cessazioni ed insedia i supplenti quali componenti effettivi nella prima seduta utile.
- 5.22 Ove venga meno la maggioranza dei membri effettivi, non vi siano più supplenti e la graduatoria dei non eletti sia esaurita, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni, da tenersi entro tre mesi; nelle more, i termini delle controversie ancora da definire s'intendono sospesi fino a che il Collegio non sia ricostituito.

Funzionamento

- 5.23 Il Collegio si riunisce, in unica convocazione, ognqualvolta sia necessario per la definizione delle controversie insorte. Le adunanze sono convocate con avviso scritto del Presidente del Collegio, trasmesso ai componenti con almeno tre giorni di preavviso e con modalità idonee ad accertarne il ricevimento, recante il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza; il Collegio può riunirsi anche in videoconferenza, purché il Presidente possa accettare l'identità e la legittimazione dei presenti, tutti possano intervenire in tempo reale e prendere visione della documentazione istruttoria.
- 5.24 Il Presidente del Collegio convoca e presiede le adunanze e ne dirige i lavori.
- 5.25 Le adunanze del Collegio sono validamente costituite con la presenza della totalità dei componenti effettivi e adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta, mediante votazioni palesi. I componenti che si astengono dalla votazione si computano sia nel *quorum* costitutivo che in quello deliberativo.
- 5.26 I componenti effettivi intervengono personalmente alle adunanze del Collegio; non è ammessa la partecipazione per tramite dei supplenti. L'assenza ingiustificata a due adunanze consecutive comporta la cessazione dalla carica, con ogni effetto conseguente.
- 5.27 Delle adunanze del Collegio viene redatto processo verbale a cura del Segretario del Consiglio Direttivo ovvero di uno dei componenti, da lui sottoscritto unitamente al Presidente e conservato in apposito libro.
- 5.28 I Soci componenti il Collegio, in ragione del proprio ufficio, mantengono assoluto riserbo sui lavori della stessa, pena l'esclusione, da deliberarsi a maggioranza assoluta.



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

ARTICOLO 6 – OSPITI

- 6.1 Il Consiglio Diretto e, per esso, il Presidente possono ammettere i giovani che non abbiano raggiunto la maggiore età ed eventuali ospiti che ne facciano richiesta alla frequenza temporanea e saltuaria della sede sociale.
- 6.2 I familiari dei Soci (i.e. coniugi, parti di unioni civili, figli minorenni) possono frequentare liberamente i locali del Circolo Cittadino.

ARTICOLO 7 – PERSONALE DEL CIRCOLO

- 7.1 Il personale dipendente del Circolo Cittadino si conforma alle direttive impartite esclusivamente dal Presidente o da un Consigliere a ciò delegato; i Soci devono astenersi dall'impartire disposizioni al personale.
- 7.2 Il Presidente assolve alle funzioni di datore di lavoro nei confronti del personale dipendente dell'Associazione, con facoltà di avvio dei procedimenti disciplinari e adozione delle relative sanzioni; il licenziamento e la sospensione sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
- 7.3 I Soci sono tenuti a segnalare al Presidente o, in assenza, ad un Consigliere, per iscritto, ogni comportamento avente rilevanza disciplinare, per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

ARTICOLO 8 – ACCESSO AI LIBRI SOCIALI

- 8.1 I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'articolo 18 dello Statuto; il diritto di ispezione dei libri sociali si sostanzia nella facoltà di visionarli e di ottenere estratti o copie non conformi dei medesimi.
- 8.2 Il diritto di esame dei libri sociali viene garantito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.
- 8.3 Il Socio che intende esaminare i libri sociali presenta istanza scritta al Consiglio Direttivo, con modalità idonee a comprovarne il ricevimento, contenente l'elenco dettagliato degli atti che intende visionare o dei quali richiede copia; non sono ammesse istanze generiche tese a prendere visione di un insieme indistinto di atti ovvero di tutti i libri sociali, non potendo il diritto di accesso fungere da generico strumento di controllo sugli amministratori.
- 8.4 L'istanza è indirizzata al Consiglio Direttivo o, se presente, al Consigliere all'uopo delegato, che la esamina nel termine previsto dallo Statuto e fornisce al richiedente apposito riscontro, contenente le modalità di esercizio del diritto.
- 8.5 L'esame dei libri sociali si esercita presso la sede sociale, alla presenza del Presidente o di un Consigliere; il rilascio di estratti o copie non conformi avviene a spese del richiedente.



REGOLAMENTO GENERALE DEL CIRCOLO CITTADINO DI JESI

ARTICOLO 9 – PATRIMONIO SOCIALE

- 9.1 Al Consiglio Direttivo è inibito qualunque atto di alienazione del mobilio di particolare valore storico e degli oggetti di rilevante valore artistico che, per lunga tradizione, appartengano al Circolo Cittadino e che, pertanto, si considerano patrimonio intangibile dell'Associazione.
- 9.2 Solo l'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può disporre del patrimonio *de quo*.